Unione Montana Valle Stura - Demonte (Cuneo) **Statuto dell'Unione Montana**

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Natura ed identificazione

- 1. I Comuni di Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vignolo e Vinadio, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e delle leggi regionali in materia, costituiscono una Unione Montana di Comuni, denominata "Unione Montana Valle Stura" di seguito indicata per brevità Unione Montana o Unione secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi.
- 2. L'Unione Montana è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalla norme statali e regionali.
- 3. L'Unione Montana costituisce ambito territoriale ottimale anche per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.
- 4. All'interno dell'Unione Montana possono essere definiti dei sub-ambiti ottimali e flessibili, su base geografico-territoriale o su base operativa-funzionale, nei quali la gestione associata possa conseguire maggiore efficacia, efficienza ed economicità.
- 5. Nell'ambito del territorio dell'Unione Montana possono essere altresì costituiti uffici distaccati di decentramento amministrativo e con funzione di sportello per il cittadino, individuati dall'organo esecutivo, anche con riferimento ai requisiti indicati al comma 3.

Art. 2 Criteri ispiratori

- 1. L'Unione Montana recepisce, nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura sociale e giuridica, di considerazione delle realtà locali che l'Unione Montana medesima e, prima ancora, la Comunità Montana ed il Consiglio di Valle hanno raccolto e sviluppato quali strumenti di autogoverno e di partecipazione della gente della Valle Stura.
- 2. L'identità e l'omogeneità territoriale trovano fondamento negli Statuti di Valle del tredicesimo secolo e si rafforzano con l'esperienza storico-politica della Resistenza, ì cui valori hanno portato alla costituzione della Repubblica autonoma di Demonte; inoltre sono patrimonio inalienabile della Valle Stura, costituiscono un ideale collegamento alla storia del territorio e ne rappresentano la continuità.
- 3. L'Unione Montana riconosce nel Comune l'Ente politico, amministrativo, sociale, storicamente più vicino alla gente e più consono a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione.
- 4. L'Unione Montana esercita le proprie funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà tra i vari livelli istituzionali.

Art. 3 Sede, stemma, gonfalone

- 1. L'Unione Montana Valle Stura ha sede in Demonte, salvo diversa deliberazione del Consiglio.
- 2. Gli organi dell'Unione Montana possono riunirsi in luogo diverso da tale sede .

3. L'Unione Montana, con deliberazione dell'organo rappresentativo, può adottare un proprio stemma ed un proprio gonfalone.

Art. 4 Tutela del territorio, dell'ambiente e del patrimonio naturale

- 1. L'Unione Montana concorre ad adottare le misure idonee alla conservazione, salvaguardia e risanamento del territorio, atte ad eliminare le cause di dissesto idrogeologico e promuove forme di volontariato per la prevenzione ed il soccorso in materia di pubbliche calamità.
- 2. L'Unione Montana sviluppa, tutela e valorizza le risorse naturali, ambientali e paesaggistiche anche al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
- 3. L'Unione Montana promuove il risparmio energetico, la tutela e lo sviluppo sostenibile dell'impiego delle fonti rinnovabili e l'uso razionale delle risorse, collaborando con i Comuni affinché questo avvenga prioritariamente a favore della popolazione locale.

Art. 5 Assetto e utilizzazione del territorio

- L'Unione Montana promuove un organico e funzionale assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali e turistici, valorizzando le aree a destinazione rurale e garantendo una trasformazione del territorio ecologicamente equilibrata ed attenta all'impatto ambientale.
- 2. L'Unione Montana concorre a fornire alle persone che effettivamente vivono ed operano nelle zone montane, anche eventualmente solo per una parte significativa dell'anno in quanto si riconosce che il servizio da esse svolto di presidio e manutenzione del territorio è di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente e dall'isolamento, al fine di favorirne la permanenza sul territorio ed evitare i fenomeni di disgregazione sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento.
- 3. L'Unione Montana promuove la valorizzazione ed il recupero abitativo-funzionale delle antiche borgate, considerandole patrimonio fondamentale per l'identità storica, culturale e sociale del territorio della Valle Stura.

Art. 6 Attività economiche

1. L'Unione Montana promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del turismo, dello sport e del settore terziario, con iniziative atte ad incentivarne l'attività e a favorire l'occupazione, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione e stimolando il recupero ed il potenziamento di risorse economiche appartenenti alla tradizione.

Art. 7 Tutela del patrimonio culturale e storico-etnico

1. In considerazione dell'appartenenza storico-geografica alla civiltà alpina sud-occidentale di lingua e cultura d'oc ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione, dalle leggi statali e regionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche – storiche, l'Unione Montana sostiene la promozione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio linguistico - culturale della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con le regioni di uguale cultura ed esperienza storica. L'utilizzo e la valorizzazione della lingua locale sono favoriti e promossi mediante tutte le iniziative previste dalle leggi statali e regionali.

Art. 8 Collaborazione e cooperazione

- 1. L'Unione Montana promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri Enti locali di territori caratterizzati da omogenee vocazioni economiche e sociali o da comuni tradizioni storiche e culturali per una concreta cooperazione volta alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo in campo economico, turistico, culturale, sociale.
- 2. Avuto riguardo alla particolare collocazione geografica di zona alpina, partecipa altresì a progetti internazionali e favorisce ogni utile forma di intesa, anche con i confinanti organismi pubblici e privati francesi, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all'interno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa per tali fini.
- 3. In particolare l'Unione Montana ritiene importante adoperarsi a promuovere un sistema di rapporti culturali, economici, infrastrutturali, all'interno dei territori storicamente omogenei.

Art. 9 Tutela della salute

1. L'Unione Montana concorre a garantire il diritto alla salute e alla assistenza sociale attivando idonei strumenti per renderli effettivi.

Art. 10 Realizzazione della pari opportunità uomo-donna

- L'Unione Montana, in armonia con l'indirizzo legislativo vigente, adotta, promuove ed attua idonee azioni dirette a garantire pari opportunità nella società e nel lavoro tra uomini e donne, attivando opportune iniziative indirizzate alla rimozione degli ostacoli e delle diseguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le associazioni e organizzazioni femminili.
- 2. A tal proposito l'impegno dell'Unione Montana è particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese più gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del territorio alpino in cui vive ed opera.

Art. 11 Diritto dei cittadini alla solidarietà

- 1. L'Unione Montana, nel perseguimento delle proprie finalità e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, esalta il riconoscimento dell'importanza primaria dei diritti dei cittadini.
- 2. Riconosce, pertanto, a tutta la popolazione, in qualunque situazione abitativa e residenziale, il diritto ad accedere ai servizi e ad usufruire di ogni opportunità in essere nel territorio dell' Unione stessa o che possano essere, comunque, d'immediato e riconosciuto bisogno.

Art. 12 Funzioni fondamentali

- 1. L'Unione Montana esercita per tutti i Comuni obbligati le seguenti funzioni fondamentali:
 - a. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente
 - b. Attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.
- 2. L'Unione montana esercita per i Comuni di Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate e Vinadio la seguente ulteriore funzione:
 - a) Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.
- 3. L' Unione montana esercita per i Comuni di Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco e Valloriate la seguenti ulteriori funzioni:

- a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo
- b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale
- c) Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale
- d) Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi
- e) Polizia municipale e polizia amministrativa locale
- 4. Il Comune di Borgo S. Dalmazzo aderisce all'Unione solamente per l'esercizio delle funzioni di tutela e promozione della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44 secondo comma della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani, delle funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione conferite ai Comuni, che, in ragione della specificità delle zone montane, devono essere esercitate in forma associata e per le funzioni già conferite dalla Regione alle Comunità Montane, da gestirsi in forma associata.
- 5. Ulteriori funzioni fondamentali possono essere conferite all'Unione con deliberazione degli organi rappresentativi dei Comuni e a seguito di modifica dello Statuto dell'Unione.
- 6. Il conferimento all'Unione delle funzioni fondamentali da parte di alcuni Comuni non può dare luogo ad oneri o spese, dirette od indirette, a carico degli altri Comuni.

Art. 13 – Attribuzioni e funzioni delegate

- 1. L'Unione Montana può inoltre esercitare:
 - a) altre eventuali funzioni e servizi conferiti dai Comuni
 - b) le funzioni di tutela e promozione della montagna conferite, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
 - c) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna
 - d) le funzioni già attribuite alle Comunità Montane conferite dalla Regione e/o dai Comuni.
 - e) Le funzioni relative alla cooperazione internazionale ed ai fondi europei messi a disposizione dei territori montani e rurali
 - L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile.
 - Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana, strettamente riguardanti il governo delle funzioni e dei servizi conferiti dai Comuni aderenti, per essere approvate, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione.
 - Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1, l'Unione persegue lo scopo di:
 - ➤ garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione;
 - operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera intrapresa dalle precedenti comunità montane costituite dalla Regione nel 1973;
 - > cooperare con i Comuni che la compongono per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini ed il livello dei propri servizi;
 - ➤ attuare i principi sanciti dalla Legge 3.12.1971 n. 1102 e smi;
 - ➤ attuare gli obiettivi operativi sanciti dalla Legge 31.1.1994 n. 97.

Tutte o parte delle funzioni fondamentali dei Comuni fissate dalla legge statale, possono essere esercitate in forma associata nell'ambito del territorio dell'Unione montana, direttamente da parte della stessa Unione o tramite Convenzione con possibilità di estensione della stessa agli ambiti territoriali confinanti.

L'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni, o con singoli Comuni.

Art. 14 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

- 1. Le modalità di svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni direttamente all'Unione è disciplinato da appositi regolamenti preventivamente approvati dal Consiglio dell'Unione.
- 2. Ciascun regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, sia di quelle relative alle spese generali essenziali per il funzionamento dell'Unione.
- 3. L'accrescimento di competenze da parte dell'Unione, con nuove funzioni o servizi propri dei comuni, richiede che, nell'atto di approvazione da parte dei Consigli Comunali e di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione, sia contenuto un dettagliato piano individuante il personale previsto per la gestione della nuova competenza, il suo costo e tutte le risorse occorrenti, nessuna esclusa, per la copertura finanziaria della nuova funzione o del nuovo servizio conferito, i cui oneri sono assunti a carico dei comuni richiedenti.
- 4. La spesa sostenuta dall'Unione per il personale preposto a funzioni fondamentali dei Comuni, da distinguersi sempre con riferimento a ciascuno di essi, non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenuta precedentemente per le stesse funzioni e servizi dai Comuni partecipanti; a regime dovranno essere assicurati progressivi risparmi di tale spesa.
- 5. L'Unione può svolgere per conto dei Comuni, di cui all'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs 163/2006, il ruolo di Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento di organizzazione del servizio.
- 6. L'Unione può presentare, per conto dei Comuni, domande di partecipazione a bandi provinciali, regionali, statali ed europei e gestire i progetti finanziati, previa definizione dei ruoli e delle quote di compartecipazione dei soggetti interessati.
- 7. Nel rispetto della normativa vigente l'Unione può altresì aderire, per conto dei Comuni, a forma associative di carattere sovra locale costituite per la gestione di programmi dell'Unione Europea.

Art. 15 Principi della partecipazione

- 1. L'Unione promuove il coinvolgimento dei Comuni associati e delle comunità locali, favorendo la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e alla valutazione dei risultati conseguiti, nonché garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
- 2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione Montana istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.
- 3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
- 4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 16 Organi di governo dell'Unione

- 1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a. il Consiglio;
 - b. il Presidente;
 - c. la Giunta
 - d. l'Assemblea dei Sindaci.
- 2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica nei Comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 17 Composizione del Consiglio

- 1. Nel Consiglio dell'Unione è garantita la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti, eletti secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5.
- 2. Il Consiglio dell'Unione, in attuazione del comma 1, è composto dai 13 rappresentanti dei 13 Comuni e da 4 rappresentanti delle minoranze per un totale di 17 Consiglieri assegnati.
- 3. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni, coincidente col rinnovo delle amministrazioni comunali della maggioranza dei comuni interessati alla tornata elettorale.
- 4. Ciascun consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, il rappresentante del Comune nel Consiglio dell'Unione. Solamente i Sindaci, eletti dai propri Consigli quali rappresentanti del Comune, potranno rivestire la carica di Presidente dell'Unione.
- 5. I rappresentanti delle minoranze sono eletti al proprio interno dai soli consiglieri di minoranza dei tredici Comuni riuniti in seduta congiunta presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Vengono eletti i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità fra due o più consiglieri si procede al ballottaggio. Se anche a seguito del ballottaggio rimane la parità fra due o più consiglieri viene eletto il più anziano di età. Non può essere eletto più di un rappresentante della minoranza di ogni Comune.
- 6. Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.
- 7. All'elezione dei consiglieri si procede entro 60 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale oppure dalla cessazione dalla carica di consigliere comunale di ogni singolo consigliere dell'Unione. Si considera comunque cessato il consigliere che sia nuovamente eletto o, per i consiglieri di minoranza, che sia passato nel corso del mandato consiliare dalla minoranza alla maggioranza.
- 8. La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione deve avvenire entro 10 giorni dalla data dell'elezione da parte del consiglio comunale del rappresentante in seno all'Unione. Entro lo stesso termine deve essere effettuata la comunicazione dei rappresentanti delle minoranze da parte del Sindaco che presiede la seduta congiunta.
- 9. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Sindaco non ha provveduto alla comunicazione si procede comunque alla costituzione del Consiglio dell'Unione anche in assenza di rappresentanza di quel Comune.
- 10. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
- 11. Nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti dei Comuni dell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi Consiglieri.

12. Il rappresentante della minoranza appartenente al Comune soggetto a scioglimento o rinnovo, viene sostituito da un altro rappresentante, individuato secondo l'ordine dei voti ottenuti nell'elezione di cui al comma 5.

Art. 18 Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata, entro 30 giorni dalla costituzione dell'Unione Montana, dal rappresentante eletto dal Comune con il maggior numero di abitanti, che la presiede; all'ordine del giorno della seduta è posta la presa d'atto dei rappresentanti comunali designati e poi l'elezione del Presidente e della Giunta.

Art. 19 Competenze del Consiglio

- 1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione Montana. La competenza del Consiglio è riferita all'approvazione degli atti fondamentali che la legge prevede per i consigli comunali.
- 2. Il Consiglio, al fine di perseguire costantemente le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di valorizzazione e tutela del proprio territorio e di gestire con sempre maggior efficacia, efficienza ed economicità i servizi comunali associati, aggiorna periodicamente, in coincidenza con l'approvazione del bilancio e del rendiconto della gestione, lo specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione Montana, approvato in sede di elezione del Presidente e della Giunta.
- 3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 20 Funzionamento del Consiglio

- 1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di norma, almeno due volte l'anno. Il Consiglio è altresì convocato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
- 2. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.
- 3. Il Consiglio adotta il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Unione. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed integrazioni.
- 4. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 5. Il Consiglio, fatti salvi i casi in cui la legge, lo Statuto o il regolamento dispongano diversamente, delibera a maggioranza dei consiglieri presenti, con votazione palese, sempre fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
- 6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge preveda od il Presidente, dovendosi formulare valutazioni ed apprezzamenti su "persone", disponga che la seduta, od anche la trattazione di un solo argomento all'ordine del giorno, debba avvenire in forma segreta senza la presenza del pubblico.

Art. 21 Sostituzione dei Consiglieri

- 1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
 - a. dimissioni:
 - b. revoca da parte del Consiglio comunale;
 - c. nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione Montana, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto;
 - d. morte o altre cause previste dalla legge.

2. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Consigli dei Comuni ai quali essi appartengono, entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, provvedono a nominare il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 - comma 8 - del presente statuto.

Art. 22 Elezione del Presidente e del Vice Presidente e della Giunta

- 1. Il Presidente dell'Unione montana è componente del Consiglio ed è il Sindaco di uno dei Comuni associati.
- 2. Il mandato del Presidente e della Giunta dura cinque anni.
- 3. Il Presidente è eletto dal Consiglio stesso unitamente alla Giunta, nella prima seduta, tra i propri membri a maggioranza assoluta, con voto palese.
- 4. Ogni candidato Presidente deve proporre al Consiglio oltre al documento programmatico di cui al comma 2 dell'articolo 18, l'elenco dei componenti della Giunta e tra questi il Vice Presidente, garantendo una omogenea rappresentanza territoriale.
- 5. Il mancato raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 19, comma 5 comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito della quale risulta eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.

Art. 23 Cessazione dalla carica di Presidente

- In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco ovvero di perdurante impedimento, comprese l'incompatibilità e la sospensione, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente sino alla nomina del nuovo Presidente (ovvero del ripristino della situazione di legittimità) e del nuovo organo esecutivo che deve avvenire entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica.
- 2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
- 3. La cessazione dalla carica di Sindaco comporta in ogni caso la cessazione della carica di Presidente dell'Unione montana.
- 4. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione
- 5. Le dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione comportano l'avvio della procedura di elezione da parte del Consiglio dell'Unione di un nuovo Presidente e della relativa Giunta. Il rappresentante del Comune con maggiore popolazione convoca a tal fine il Consiglio nel termine di 10 giorni dalla data delle dimissioni, cessazione o decadenza. La sostituzione del Vice Presidente o di altro componente della Giunta decaduto, dimessosi o cessato dalla carica deve avvenire da parte del Consiglio dell'unione, su proposta del Presidente dell'Unione, nel termine di trenta giorni dal momento in cui è avvenuta.

Art. 24 Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e

dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

- 2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - a. rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - b. firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri soggetti dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione;
 - c. convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
 - d. convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno;
 - e. adotta altri atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze;
 - f. svolge in modo continuativo azioni di stimolo per favorire l'efficacia e l'efficienza degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività congruenti per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
 - g. riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, da sottoporre al Consiglio;
 - h. riceve altresì le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio.
 - i. Nomina, i rappresentanti dell'Unione montana in tutti gli enti ed organismi comunque denominati, qualora tale competenza non sia esclusiva del Consiglio
 - i. nomina il Segretario.
 - k. garantisce ai sindaci dei comuni dell'Unione la costante informazione sulle opportunità di finanziamento di provenienza statale, regionale ed europeo, negli ambiti delle funzioni montane svolte dall'Unione.

Art. 25 Composizione della Giunta

- 1. La Giunta è l'Organo esecutivo dell'Unione montana.
- 2. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da quattro Assessori.
- 3. Al Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone tutti i poteri, può essere attribuita l'apposita delega per l'esercizio da parte dell'Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della restante normativa comunitaria, statale e regionale in favore dei territori montani

Art. 26 Funzionamento e competenze della Giunta

- 1. Nella seduta immediatamente successiva all'assunzione dell'incarico, il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli assessori per curare particolari settori.
- 2. La cessazione dalla carica di Sindaco o di Amministratore Comunale determina la cessazione immediata da ogni incarico all'interno dell'organo esecutivo dell'Unione montana.
- 3. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio stesso.
- 4. La Giunta, in particolare, provvede:
 - a. ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente, del Segretario e dei Responsabili di servizio;

- b. ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
- c. ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla esclusiva competenza del Consiglio;
- d. a conferire efficace attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- e. ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dallo Statuto e dai regolamenti;
- f. ad elaborare ed approvare il Regolamento Generale d'Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- g. a nominare i Responsabili di servizio;
- h. a nominare i rappresentanti dell'Unione in enti ed organismi comunque denominati qualora tale competenza non sia esclusiva del Consiglio. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o la sola opportunità, ovvero da chi legittimamente lo sostituisce, (Vice Presidente), in caso di estrema urgenza e per impedimenti del Presidente.
- 5. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con un suo regolamento.
- 6. La Giunta delibera a maggioranza dei votanti, con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 27 Assemblea dei Sindaci

- 1. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione tra Comuni e Unione.
- 2. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni.
- 3. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio in ordine agli atti dell'Unione che riguardino la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione.
- 4. L'Assemblea dei Sindaci può esprimere di propria iniziativa o su richiesta del Presidente dell'Unione pareri non vincolanti riguardo ad altri atti o attività ritenute di interesse comune.

Art. 28 Composizione e funzionamento Assemblea dei Sindaci

- 1. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti provvede alla convocazione della prima seduta successiva alla costituzione dell'Unione. Nella stessa seduta l'Assemblea provvede all'elezione del proprio Presidente e Vice Presidente.
- 2. L'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci o loro delegati, è presieduta e convocata dal proprio Presidente in tutte le sedute successive,
- 3. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le decisioni riguardino persone l'Assemblea decide a scrutinio segreto.
- 4. Per quanto non previsto dallo Statuto, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è rimessa al regolamento adottato dalla medesima Assemblea. Il regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell'Assemblea limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 29 Principi generali

- 1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia, in attuazione dell'art. 97 della Costituzione.
- 2. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
- 3. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema snello e flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia.
- 4. L'organizzazione è in particolare ispirata e costruita sulla base dei principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
- 5. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali
- 6. Sulla base delle direttive del Presidente, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e anche utilizzando personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati, anche presso i Comuni diversi da quello della sede dell'Unione, perseguendo il decentramento e la presenza sul territorio per una migliore offerta di servizi ai cittadini e alle imprese.
- 7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 30 Regolamenti di organizzazione e dotazione organica.

- 1. L'Unione disciplina l'efficace ed efficiente organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento generale d'organizzazione, approvato dall'Organo Esecutivo nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
- 2. Il regolamento generale d'organizzazione definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione, determinandone finalità obiettivi, responsabilità e sistemi di valutazione dei risultati raggiunti.
- 3. Nei regolamenti di organizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi sono individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, con l'indicazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane trasferite, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.
 - La dotazione organica dell'Unione prevede la figura di un Segretario, scelto anche tramite convenzione con impiego orario ridotto tenendo conto della economicità dei costi, su presentazione di idoneo "curriculum", tra Segretari Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione, con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
- 4. In sede di prima istituzione ed in attesa della definizione del piano di riparto da parte del Commissario liquidatore di cui all'art. 15 della L.R. 11/2012, L'Unione si avvale per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 comma 2 lettera c della L.R. 3/2014, dei beni e del personale dipendente dalle Comunità Montane, secondo modalità stabilite con specifica intesa.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 31 Principi generali

- 1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi per i Comuni, in quanto compatibili.
- 2. L'organizzazione dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione è disciplinata, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione Montana.

Art. 32 Finanze dell'Unione

- 1. L'Unione Montana gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite. Le funzioni svolte dall'Unione specificate all'art. 13 comma 1 lett. b), c), d), e) trovano finanziamento nelle corrispondenti risorse all'uopo trasferite dallo Stato, dalla Regione a norma degli artt. 5 e seguenti della L.R. 14 marzo 2014, n° 3 -, e dalla Comunità Europea. Pertanto la costituzione ed il funzionamento dell'Unione non danno luogo ad oneri a carico dei Comuni costituenti la stessa.
- 2. Le spese sostenute dall'Unione per le funzioni di cui agli artt. 12 e 13, comma 1 lett. a) sono ad esclusivo carico dei Comuni che ne beneficiano e che mettono a disposizione il personale e la media delle risorse finanziarie già stanziate nei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari per l'esercizio delle medesime funzioni.
- 3. La spesa sostenuta dall'Unione per il personale preposto a funzioni fondamentali dei Comuni, da distinguersi e ripartirsi sempre con dettagliato riferimento a ciascuno di essi, non può comportare, in sede di prima attuazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenuta precedentemente per le stesse funzioni e servizi dai Comuni partecipanti; a regime dovranno essere assicurati progressivi risparmi di spesa.
- 4. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - a. fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i.;
 - b. fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 e per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
 - c. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - d. trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - e. trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
 - f. trasferimenti delle risorse dei Comuni per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, affidati;
 - g. tributi (imposte e tasse), tariffe e contribuzione sui servizi affidati e conferiti dai Comuni all'Unione, fino alla copertura dei costi relativi ai servizi medesimi, con ristorni delle eventuali maggiori entrate rispetto ai costi, a beneficio dei singoli Comuni:
 - h. contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - i. trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - j. rendite patrimoniali;
 - k. accensione di prestiti;

- 1. prestazioni per conto di terzi;
- m. altri proventi o erogazioni.

Art. 33 Bilancio e programmazione finanziaria

- 1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale degli indirizzi di governo dell'Unione e dei rispettivi documenti programmatici e contabili dei Comuni.
- 2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
- 3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 34 Controllo di gestione e altre forme di controlli interni

- 1. L'Unione persegue l'efficace applicazione di tutti gli istituti di controllo interno legati al controllo di regolarità tecnica e contabile, al controllo di gestione e strategico, alla verifica degli equilibri finanziari, al controllo degli organismi e delle società partecipate ed alla qualità dei servizi, alla valutazione delle prestazioni ottimali del personale dipendente, all'applicazione delle norme anticorruzione e sulla trasparenza.
- 2. L'Unione applica in particolare le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
- 3. Il controllo di gestione e gli altri sistemi di verifica e controllo interno si svolgono secondo le modalità stabilite nei Regolamenti dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 35 Rendiconto di gestione

- 1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il temine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, insieme con la relazione illustrativa e gli allegati previsti dalla legge.
- 2. Copia del rendiconto è trasmessa ai Consigli dei Comuni associati e resa disponibile ai Consiglieri dell'unione ed ai cittadini.

Art. 36 Organo di revisione economico finanziaria

1. La normativa della revisione economico finanziaria è dettata dal T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina nello specifico le attribuzioni, i compiti, le funzioni e limiti dell'organo di revisione economico finanziaria.

Art. 37 Servizio di tesoreria

- 1. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, nell'osservanza delle norme di legge.
- 2. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 38 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione Montana è costituito:

- a. dai beni mobili e immobili provenienti, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 28.09.2012 n.
 11, dalla Comunità Montana Valle Stura, alla quale l'Unione succede per i Comuni che hanno scelto tale forma associativa,
- b. dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
- c. dalle partecipazioni societarie;
- d. altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

Art. 39 Durata dell'Unione

- 1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.
- 2. Per il primo periodo sperimentale la durata è fissata in dieci anni, salvo il diritto di recesso del singolo comune ed i casi di scioglimento anticipato.

Art. 40 Recesso del Comune

- 1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.
- 2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.
- 3. La deliberazioni di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.
- 4. Nella fase di prima attivazione dell'Unione ciascun Comune può recedere unilateralmente dall'Unione entro il 31.12.2014 con decorrenza dal 1 gennaio 2015 con le modalità indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 41 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

- 1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:
 - a. obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.
 - b. patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'Unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.
 - c. interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
 - d. personale: il personale trasferito dal Comune recedente all'Unione (ovvero quello assunto in attuazione del conferimento di funzioni) viene reinserito nella dotazione organica del Comune per le funzioni già trasferite e nuovamente gestite dal Comune, salva diversa intesa tra le parti.

3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato d'intesa dalle parti.

Art. 42 Scioglimento dell'Unione

- 1. L'Unione si scioglie quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione, ivi incluso il mancato trasferimento delle risorse finanziarie indispensabili per il proprio funzionamento di cui agli artt. 5 e 16 della L.R. 14.03.2014 n. 3.
- 2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento definiscono d'intesa tra loro gli effetti dello scioglimento relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.
- 3. Nel caso di scioglimento il personale dell'Unione che svolge funzioni fondamentali comunali viene attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni presso i quali presta servizio. In mancanza di accordo provvede il soggetto preposto alla liquidazione. Il personale trasferito dai Comuni viene reinserito nelle dotazioni organica del Comune di provenienza.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 43 Modifiche statutarie

- 1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Consigli dei Comuni aderenti all'Unione Montana ed ai Consiglieri dell'Unione.
- 2. Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio dell'Unione Montana con la maggioranza richiesta per l'approvazione dello Statuto ed entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione all'Albo dell'Unione.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 Norme in materia di personale della Comunità Montana.

- 1. In funzione della ricognizione delle professionalità necessarie all'esercizio delle funzioni conferite alla novella Unione montana, effettuata dal Commissario liquidatore ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2012, viene definita la pianta organica utile e necessaria alla sua migliore funzionalità.
- 2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la Comunità Montana Valle Stura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001, a seguito della predetta ricognizione può essere trasferito all'Unione, senza alcun onere finanziario aggiuntivo per l'Unione stessa.
- 3. Nel rispetto dei vincoli enunciati ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Unione Montana può anche porsi come capofila di una Convenzione, in accordo con le altre Unioni Montane, forme associative od anche singoli Comuni, attraverso la quale, assorbendo parte del personale della Comunità Montana Valle Stura, con la relativa copertura finanziaria, venga disciplinata la percentuale d'utilizzo da parte degli altri soggetti coinvolti nel piano di riparto, delle unità lavorative definite ed attribuite in base alle risultanze del <u>suddetto</u> piano ricognitivo effettuato dal Commissario nominato ai sensi delle disposizioni regionali.

Art. 45 Atti regolamentari

- 1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della Comunità Montana Valle Stura.
- 2. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità Montana Valle Stura, sono applicati quelli adottati dai singoli Comuni dell'Unione o da uno di essi individuati dall'organo esecutivo dell'Unione.
- 3. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività il Tesoriere dell'ente è il Tesoriere della Comunità Montana Valle Stura.
- 4. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività l'Organo di Revisione dell'ente è quello della Comunità Montana Valle Stura.

Art. 46 Rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio:
 - a. alle norme regionali in materia;
 - b. alle norme del D.Lgs. n. 267/2000 e smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Art. 47 Entrata in vigore

- 1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000.
- 2. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.